

Dispositivo

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente all'amministrazione aggiudicatrice:

- di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell'amministratore di un'impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara d'appalto pubblico, e
- di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l'impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.

(¹) GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

(Causa C-226/16) (¹)

(«Rinvio pregiudiziale — Energia — Settore del gas — Sicurezza dell'approvvigionamento di gas — Regolamento (UE) n. 994/2010 — Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette a garantire l'approvvigionamento di gas dei clienti protetti — Articolo 2, secondo comma, punto 1 — Nozione di «clienti protetti» — Articolo 8, paragrafo 2 — Obbligo supplementare — Articolo 8, paragrafo 5 — Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello regionale dell'Unione — Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 — Obbligo di stoccaggio che deve essere soddisfatto per l'80 % nel territorio dello Stato membro di cui trattasi)

(2018/C 072/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Con l'intervento di: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Dispositivo

- 1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all'articolo 2, secondo comma, punto 1, del suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 2) L'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro obblighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla normativa nazionale all'autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l'effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Københavns Byret — Danimarca) — Procedimento penale a carico di Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

(Causa C-255/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale che precisa o introduce un divieto di proporre giochi, lotterie e scommesse senza disporre di una licenza e che istituisce un divieto della pubblicità per giochi, lotterie e scommesse, proposta senza disporre di una licenza)

(2018/C 072/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Københavns Byret

Parti nel procedimento penale principale

Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S.

Dispositivo

L'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nell'ipotesi di commercio di giochi, lotterie o scommesse sul territorio nazionale senza licenza, non costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva. Per contro, una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede sanzioni penali nel caso di pubblicità per giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza, costituisce una regola tecnica, ai sensi di tale disposizione, assoggettata all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, qualora emerga chiaramente dai lavori preparatori di tale disposizione che essa persegue la finalità e l'obiettivo di estendere ai servizi di giochi online un divieto di pubblicità preesistente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017 — Binca Seafoods GmbH / Commissione europea

(Causa C-268/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Regolamento (CE) n. 834/2007 — Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici — Regolamento (CE) n. 889/2008 — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 — Interesse ad agire — Nozione di «vantaggio personale»)

(2018/C 072/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)